

ACCESSO A DICHIARAZIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI CONTENUTE NEL FASCICOLO PERSONALE DELL'ACCEDENTE – PIENA ACCESSIBILITÀ IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI ALL'ACCESSO DA PARTE DEI CONTROINTERESSATI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di/Direzione della V Zona di Polizia di Frontiera

FATTO

La sig.ra, sovrintendente della Polizia di Stato, presentava istanza di accesso, datata 7 novembre 2016, rivolta all'Ufficio Polizia di Frontiera Aero - Marittima di chiedendo di accedere alle dichiarazioni formali presentate da molti dipendenti dell'Ufficio e contenenti una “presa di distanza” dall'operato della medesima. Motivava l'istanza con la necessità di conoscere dichiarazioni, contenute nel proprio fascicolo personale, direttamente incidenti sulla propria reputazione ed onorabilità.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra adiva la Commissione, con ricorso del 19 dicembre 2016, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. La Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2017, rilevando che i documenti richiesti in ostensione involgessero terzi controinteressati – autori delle dichiarazioni oggetto di istanza - invitava l'amministrazione a procedere alla notifica dell'istanza e del ricorso a tali soggetti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, sospendendo la decisione.

In data 24 marzo 2017 la ricorrente inviava nuova istanza - avente il medesimo oggetto - alla Commissione, chiedendo di valutare nuovamente il proprio diritto d'accesso, eventualmente con schermatura dei nomi dei dichiaranti, essendo le dichiarazioni richieste parte del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale instaurato a carico della ricorrente.

E' pervenuta memoria, datata 7 aprile 2017, dell'amministrazione adita nella quale la medesima dà atto di aver proceduto, già alla data del 10 marzo 2017, alla prescritta notifica ai controinteressati e dichiara che non sono state espresse opposizioni dai medesimi all'accesso de quo.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver notificato l'istanza d'accesso ed il ricorso in oggetto ai controinteressati e che i medesimi non abbiano formulato opposizioni all'accesso richiesto osserva quanto segue.

La ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta avendo la stessa una incidenza diretta sulla propria posizione giuridica soggettiva e anche nella eventuale necessità di tutela della medesima. Poiché, infatti, è stato avviato nei confronti della ricorrente un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, nell'ambito del quale tali dichiarazioni costituiscono elementi di

valutazione, la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della mancata opposizione dei soggetti controinteressati e della sussistenza del diritto all'accesso, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)